COMMISSIONE V

DIFESA

LI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BETTINOTTI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (2209) 547

PRESIDENTE 547, 548

PRIORE, *Relatore* 547

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 548

Votazione segreta:

PRESIDENTE 548

La seduta comincia alle 9,30.

CORONA GIACOMO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (2209).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito », sul quale la IV Commissione (Finanze e tesoro) ha espresso parere favorevole.

Il disegno di legge è stato già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Priore, relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PRIORE, *Relatore*. Ritengo che sul disegno di legge in discussione ci sia poco da dire, perché nessuno disconosce la necessità per le Forze armate di servirsi degli ufficiali che già hanno potuto addestrarsi e prepararsi attraverso il servizio di complemento.

D'altra parte le leggi esistenti in proposito non consentono, sopratutto all'Esercito, di avere a disposizione un numero di ufficiali subalterni adeguato alle necessità.

Si tratta, in sostanza, di prorogare la validità di una legge già esistente, che ha dato sodisfacenti risultati utilizzando parecchi giovani i quali hanno una particolare inclinazione alla vita militare.

L'unica cosa che si può, non dico discutere, ma far rilevare a proposito dell'articolo unico del disegno di legge, è la disposizione in base alla quale il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi è elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle Armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1952, n. 360, il quale stabilisce che non si

possono accumulare limiti massimi di età, perché altrimenti verrebbero immessi nelle Forze armate uomini già in età avanzata e, quindi, non in grado di assolvere ai propri compiti.

Il Senato ha già approvato all'unanimità il disegno di legge e la IV Commissione della Camera ha espresso su di esso parere favorevole. Pertanto, non mi resta che raccomandare ai colleghi l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle considerazioni dell'onorevole Priore, facendo presente che è ben nota la carenza di ufficiali subalterni dell'Esercito e che, in conseguenza, è necessario ricorrere anche ad ufficiali di complemento che abbiano dato buona prova. Si tratta, del resto, di una immissione che avviene mediante concorso. Pertanto, il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura all'articolo unico:

« La facoltà di bandire concorsi per il reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito tra gli ufficiali di complemento che abbiano prestato servizio di prima nomina, di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, può essere annualmente esercitata fino all'anno 1961.

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi da bandire per gli anni suddetti è elevato ad anni 30 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, e ad anni 32 per gli aspiranti alla nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri e dei servizi, fermo restando il divieto di cumulo di cui all'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 24 marzo 1942, n. 360 ».

Il disegno di legge, constando di un articolo unico, sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Proroga della facoltà di cui all'articolo 7 della legge 24 dicembre 1951, n. 1638, relativo al reclutamento di subalterni in servizio permanente effettivo dell'Esercito ». (2209).

Presenti e votanti 40
Maggioranza 21
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari 15

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Baccelli, Baltaro, Bardini, Baresi, Barontini, Belotti, Beltrame, Bettinotti, Biasutti, Boldrini, Bonomelli, Buffone, Calvi, Cavallari Nerino, Chiaramello, Clocchiatti, Codacci Pisanelli, Dante, Di Bernardo, Fadda, Fanelli, Foresi, Galli, Gelmini, Gorini, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Masini, Napolitano Francesco, Negrari, Nenni Giuliana, Pagliuca, Pajetta Giuliano, Priore, Scappini, Stucchi, Tolloy, Villa.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI